



Unione Europea



Istituto di Istruzione Superiore
dei Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera e
dei Servizi Commerciali - Istituto Tecnico del Turismo

“MAURO PERRONE”

Via Spineto Montecamplo, 29 - 74011 - Castellaneta (Ta)
Tel. 0998491151 - 0998442314

www.iissperrone.gov.it – e-mail: tais03900v@istruzione.it



“ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAURO PERRONE”

CASTELLANETA

A.S. 2018-19

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Preambolo

Il presente regolamento di disciplina si ispira allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria superiore approvato con D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e al D.P.R. 21.11.2007 n. 235. La scuola, luogo di formazione e di educazione, è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale interessata alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la coscienza civile, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

La comunità scolastica contribuisce a delineare la personalità dei giovani e diffonde loro senso di responsabilità, autonomia individuale, libertà di espressione, capacità critica e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva del mondo del lavoro.

L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Pertanto, nella convinzione che solo attraverso un ordinato sviluppo dei rapporti tra le varie componenti della scuola sia possibile il raggiungimento di tali obiettivi, sono state disposte le norme del seguente Regolamento così articolato:

– PARTE PRIMA “Norme comportamentali”

– **PARTE SECONDA : SEZIONE A “Regolamento di disciplina”**

- **SEZIONE B “Norme procedurali”**

PARTE PRIMA
Norme comportamentali

ART. 1

1. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento educato e rispettoso verso tutto il personale docente, non docente e i compagni, riconoscendo in ogni persona la dignità e la responsabilità del proprio lavoro. Inoltre, devono mantenere integri le strutture, gli arredi e il materiale scolastico senza arrecare danno alcuno.
2. Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con abiti decorosi, dignitosi per la persona e conformi al luogo educativo.

ART. 2

ORARIO DELLE LEZIONI

Le lezioni sono articolate su 5 giorni della settimana, dal lunedì al venerdì; il sabato non sono previste attività didattiche curricolari.

Tenuto conto dell'ubicazione dell'Istituto, del suo vasto bacino d'utenza e delle norme sull'autonomia scolastica, l'inizio dell'anno scolastico e l'orario delle lezioni, nel rispetto della normativa, è determinato dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico.

Le lezioni, della durata di 60 minuti, hanno inizio alle ore 8.00 e terminano di norma fra le ore 13.55 e le 14.50, secondo il quadro-orario di ciascuna classe.

La scansione oraria delle lezioni è la seguente:

- ✓ Prima ora 08:00-09:00
- ✓ Seconda ora 09:00-10:00
- ✓ Terza ora 10:00-11:00
- ✓ Quarta ora 11:00-12:00
- ✓ Quinta ora 12:00-13:00
- ✓ Sesta ora 13:00-13:55
- ✓ Settima ora 13:55-14:50

ART. 3

INGRESSO

- a) Nessun alunno può accedere in istituto dopo le ore 8:00
- b) Prima delle ore 8:15 il docente deve ammettere in classe l'alunno ritardatario considerandolo “presente” alla prima ora, previa l'autorizzazione dell'ufficio di Dirigenza riportata sul registro elettronico. Tale ritardo dovrà, comunque, essere giustificato nei tempi previsti ovvero entro e non oltre il giorno successivo.
- c) Dopo le ore 8:15 lo studente potrà essere ammesso in classe solamente all'inizio della seconda ora, previa ammissione da parte della Dirigenza.
- d) Gli ingressi in ritardo, il numero di assenze, la mancata giustificazione delle stesse sono tutti elementi che concorrono direttamente alla definizione del voto di condotta e, quindi, indirettamente all'assegnazione dei crediti scolastici a fine anno.
- e) Gli alunni pendolari che si trovino nella documentata condizione di non poter disporre di mezzi pubblici di trasporto idonei a consentire il regolare ingresso alle ore 8:00 ed il rientro a casa ad un orario **ragionevole** potranno fare richiesta di permesso di ingresso

ritardato e/o uscita anticipata. Tutte le richieste verranno valutate caso per caso e l'eventuale concessione dei permessi sarà a discrezione dell'Ufficio di Presidenza.

f) Le richieste di permessi permanenti potranno essere presentate all'Ufficio di Segreteria Didattica utilizzando l'apposito modulo. L'autorizzazione alla deroga oraria ha valore annuale.

g) Le ore di assenza per ingresso posticipato e **uscite anticipate** faranno cumulo con il numero di assenze annuali.

ART. 4 RITARDI

Il ritardo, che incide sul regolare inizio delle lezioni, costituisce turbativa del diritto allo studio ed è una mancanza di rispetto della comunità scolastica.

L'ingresso in aula dopo la seconda campana (ore 08:00), salvo specifica autorizzazione o comprovato motivo oggettivo, **è considerato ritardo da dover essere giustificato entro il giorno successivo dallo studente.**

Dopo l'inizio della seconda ora non sarà permesso alcuna entrata posticipata, salvo che per comprovati motivi oggettivi, ovvero solo se accompagnati dal genitore o da colui che ne esercita la potestà genitoriale, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

I ritardi tollerati sono nel numero di uno al mese.

Dopo n.2 ritardi nello stesso mese l'ufficio di presidenza informerà la famiglia e apporrà ammonizione sul registro elettronico.

Dopo n.3 ritardi nello stesso mese, lo studente minorenne potrà fare rientro a scuola solo se accompagnato dal genitore.

Dopo n.3 ritardi nello stesso mese, lo studente maggiorenne sarà diffidato dal fare ulteriori ritardi e incorrerà in sanzione disciplinare.

Tutte le componenti scolastiche sono responsabili del rispetto di tali disposizioni nell'ambito delle proprie competenze

ART.5 ASSENZE

- a) **La frequenza delle lezioni è obbligatoria.** E' altresì obbligatoria la partecipazione a tutte le altre attività curriculari (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive ecc.), che vengono svolte nel contesto delle attività scolastiche.
- b) **Le visite d'istruzione costituiscono parte integrante della didattica.** L'alunno che non partecipa alle stesse è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni. L'eventuale assenza dovrà essere giustificata.
- c) In caso di assenza in orario antimeridiano, la partecipazione alle attività progettuali o didattiche pomeridiane (corsi di recupero; sportello didattico, potenziamento o altro) sarà possibile solo dietro presentazione di una motivata giustificazione dell'assenza di cui sopra.
- d) **Tutte le assenze, qualunque ne sia il motivo, devono essere giustificate soltanto a mezzo dell'apposito libretto.** Ai genitori, o a chi ne fa le veci, è fatto obbligo di ritirare in segreteria, all'inizio di ogni anno scolastico, il libretto delle giustificazioni, depositando le proprie firme. Si accettano solo le giustificazioni con firma depositata. **Non sono consentite giustificazioni telefoniche.**
- e) **La giustificazione dell'assenza deve essere prodotta il giorno del rientro.** Gli alunni maggiorenni giustificheranno personalmente apponendo la propria firma sul libretto; l'assenza dell'alunno minorenni sarà giustificata dal genitore o da chi ne fa le veci apponendo sul libretto la propria firma.
- f) **Il docente della prima ora di lezione giustificherà le assenze,** annotando sul registro elettronico di classe. E' compito del coordinatore/tutor verificare se alcuni studenti si assentano con frequenza, avendo cura di comunicarlo ai genitori o a chi ne fa le veci. Tuttavia, sarà cura di ogni docente verificare le presenze degli studenti ad ogni cambio d'ora e comunicare all'ufficio di Presidenza eventuali difformità rispetto alle presenze degli studenti.

- g) Le assenze di durata superiore ai quattro giorni per motivi di malattia/salute devono essere giustificate, oltre che con il libretto anche mediante contestuale certificato medico, che sarà poi consegnato in segreteria didattica dall'insegnante che ha giustificato. La mancata produzione del certificato medico comporta la possibilità di non accettare lo studente in classe. Non è consentito produrre certificati medici oltre la data del rientro.
- h) Le assenze non consecutive devono essere giustificate separatamente. Ogni cinque assenze sarà inviata comunicazione alle famiglie.
- i) In caso di **smarrimento o distruzione del libretto**, la segreteria didattica fornirà, dietro pagamento, un duplicato del libretto.
- j) In caso di mancata giustificazione il giorno successivo, il docente lo annoterà sul registro elettronico.
- k) Ove lo studente non giustifichi entro il terzo giorno dal rientro, il docente annoterà sul registro elettronico l'ammonizione previsto nel quadro sinottico e dovrà darne informazione alla famiglia.
- l) ***Le astensioni collettive dalle lezioni, in quanto turbano il delicato equilibrio dell'andamento didattico del gruppo classe, non possono mai essere considerate legittime. Pertanto, devono essere considerate assenze da giustificare.***

ART. 6

USCITA PRIMA DEL TERMINE DELLE LEZIONI

L'uscita anticipata interrompe il dialogo educativo, pertanto, è da considerarsi evento eccezionale da limitarsi a casi gravi ed urgenti che saranno valutati dal Dirigente scolastico. Le eccezioni saranno così gestite:

- a) Solo i Genitori o un adulto autorizzato con delega scritta, depositata in ufficio di segreteria, potranno richiedere l'uscita anticipata dello studente.
- b) Per poter consentire l'uscita anticipata del proprio figlio il genitore dovrà presentarsi con un documento di riconoscimento al front-office e chiedere l'autorizzazione al Dirigente scolastico che ne valuterà la necessità.
- c) La decisione arbitraria di un alunno maggiorenne, di uscire in anticipo rispetto alla regolare conclusione delle lezioni non può essere legalmente impedita, tuttavia è considerata dall'istituzione scolastica una gravissima mancanza disciplinare passibile di sanzioni con effetti negativi sul voto di condotta tali da pregiudicare l'esito finale dell'anno scolastico.
- d) Le ore di assenza per uscita anticipata faranno cumulo con il numero di assenze annuali.

ART. 7

USCITE DALLA CLASSE

La permanenza nelle classi durante l'orario scolastico e la presenza alle lezioni e alle varie attività didattico-educative programmate sono obbligatorie per gli studenti e gli insegnanti in servizio.

L'uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono della campanella, deve avvenire in modo ordinato a cura dell'insegnante dell'ultima ora e con l'ausilio dei collaboratori scolastici.

La permanenza degli studenti nella scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, deve essere costantemente improntata al rispetto del Regolamento di Istituto e della legislazione vigente. Tale permanenza non è comunque consentita tra il termine delle lezioni e l'inizio delle attività extrascolastiche programmate alle quali hanno titolo a partecipare.

E' consentito agli alunni di uscire dalla classe per recarsi in bagno o in segreteria **solo uno alla volta**, a decorrere dall'inizio della seconda ora, ovvero per la segreteria a decorrere dall'orario di ricevimento (dalle ore 10.00 alle ore 12.00). La necessità di uscire più volte durante l'arco della giornata può essere ammessa per **casi di natura medica documentati**.

Durante il cambio degli insegnanti gli alunni devono rimanere nelle rispettive aule e non sostare nei corridoi e nei bagni.

In ordine alla sperimentazione **DADA** (Didattica per Ambienti di Apprendimento) gli studenti devono raggiungere l'aula entro n.4 minuti.

Tutte le componenti scolastiche sono responsabili del rispetto di tali disposizioni nell'ambito delle proprie competenze.

Nel rispetto del diritto/obbligo dell'allievo di seguire la lezione, non è consentito al docente allontanare dalla classe l'allievo che disturba, salvo che lo stesso, accompagnato da un collaboratore scolastico, non venga mandato in Presidenza.

ART. 8

COMPORAMENTI FONDAMENTALI A TUTELA DELLA SICUREZZA, DELLA SALUTE E DEL DECORO NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

La scuola assicura e controlla i servizi di pulizia e di sicurezza degli ambienti.

Ogni alunno è obbligato:

- 1) **alla conservazione degli arredi scolastici**, dei macchinari e delle varie attrezzature;
- 2) **al mantenimento della pulizia dei locali** e di tutte le aree antistanti il plesso scolastico e di pertinenza dello stesso, gettando i rifiuti negli appositi contenitori per la **raccolta differenziata**;
- 3) **all'uso corretto degli impianti predisposti per la sicurezza** (uscite e scale di sicurezza, idranti, schiumogeni) e all'avviso immediato alla Presidenza di manomissioni e danni riscontrati anche casualmente;
- 4) al rispetto rigoroso della Legge 11 Novembre 1975 n.584 e successive integrazioni e modificazioni relativa al **divieto di fumo nei locali scolastici**. Detto divieto si estende anche alle **aree esterne del plesso scolastico e pertinenziali dello stesso**. Alla sigaretta tradizionale è parificata a tutti gli effetti del presente regolamento anche la **sigaretta elettronica**.
- 5) **ad astenersi dall'uso dei telefonini** (circolare MIUR n.30 del 15/3/2007), palmari, lettori MP3 e CD, videogiochi, Ipad, Ipod e qualsiasi altra strumentazione elettronica nelle ore di lezione, assemblee, riunioni varie. Il divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici non didattici durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, perché l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. Tuttavia, qualora il docente, per ragioni strettamente didattiche, ritenga necessario l'utilizzo di tali dispositivi, agli studenti ne sarà consentita la consultazione. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. *circolare n. 362 del 25 agosto 1998*).
- 6) **ad astenersi sia dalla ripresa che dalla divulgazione** tramite apps di messaggistica istantanea o dalla pubblicazione tramite social network di **immagini, filmati o registrazioni vocali** di alunni o personale dell'Istituto (direttiva Ministero P.I. 5-2-2007 n.16; Legge 29.5.2017 n. 71 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed al contrasto del cyberbullismo*).
- 7) L'Istituzione scolastica non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. Ciascuno studente e lavoratore della scuola è chiamato alla cura e all'attenzione dei propri beni di cui è responsabile unico.

L'inosservanza delle suddette disposizioni sarà soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle norme in vigore che prevedono **sanzioni amministrative e penali per coloro che abbiano già compiuto i quattordici anni**.

ART. 9

USCITA

Al termine delle lezioni l'uscita degli allievi avviene con la vigilanza del personale docente e non docente di turno, fino al portone d'ingresso delle singole palazzine.

Le vie di esodo per ogni singolo piano sono indicate nella planimetria delle vie di esodo poste nei corridoi, delle quali gli studenti ed i docenti sono obbligati a prendere visione.

ART 10

NORME COMPORAMENTALI DURANTE LE ATTIVITA' CURRICOLARI ESTERNE

Le visite ed i viaggi di istruzione sono esperienze complementari dell'attività didattica della quale costituiscono parte integrante e basilare per la crescita culturale. Pertanto la partecipazione responsabile ed attenta dell'alunno a tali attività richiede il rispetto delle stesse norme contenute

nel presente Regolamento con le sanzioni ivi previste.

Resta ferma la competenza dell'A.G.O. (Autorità Giudiziaria Ordinaria) per la violazione di norme civili, penali ed amministrative.

Art. 11
ABBIGLIAMENTO

L'abbigliamento deve essere dignitoso e consono all'ambiente scolastico. E' vietato l'ingresso a scuola in pantaloncini e/o ciabatte, come anche indossare indumenti che esponano parti intime alla vista. La partecipazione ad alcune attività scolastiche e/o curriculari può richiedere l'utilizzo di una divisa.

Art. 12
PAUSA

E' prevista una pausa di dieci minuti nella giornata di lezione, tra la fine della terza e l'inizio della quarta ora, **(e cioè 10:00-10:10)** da utilizzarsi da parte degli studenti per consumare le colazioni. E' vietato consumare le colazioni, salvo casi di natura medica comprovati da relativo certificato, al di fuori del termine indicato. Il consumo della colazione al di fuori del termine indicato costituisce turbativa all'attività didattica e verrà pertanto sanzionata.

PARTE SECONDA

SEZIONE A Regolamento di disciplina

ART 1

PRINCIPI GENERALI

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

L'infrazione disciplinare non influisce sul profitto ma solamente sul voto di condotta.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

L'azione disciplinare deve essere, per quanto è possibile, tempestivamente eseguita e, comunque, adeguatamente motivata.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionali alla gravità dell'infrazione disciplinare ed ispirate ai principi della gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale, a seconda del tipo e della gravità dell'infrazione commessa, è offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale e, in generale, a favore della comunità scolastica.

ART. 2

TURBATIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO.

OFFESE ALLA DIGNITA' E ALLA REPUTAZIONE DELLA PERSONA

Qualora l'alunno turbi il regolare svolgimento del servizio scolastico, il docente dell'ora di lezione in cui avviene il fatto lo ammonisce con puntuale e dettagliata annotazione sul registro di classe.

Per turbativa del regolare svolgimento del servizio scolastico si intende ogni comportamento contrassegnato da interventi che, senza giustificato motivo, disturbino l'ordinato svolgimento delle lezioni e di altre attività scolastiche, rendendo difficoltosi l'attenzione e la partecipazione degli altri alunni all'iter didattico.

Salva la possibilità per la persona offesa di rivolgersi all'Autorità competente (Magistratura) ove il fatto costituisca violazione di norma penale, civile o amministrativa, in caso di offesa alla dignità o alla reputazione personale e professionale del Dirigente scolastico, del docente, del personale ATA, di altro alunno, il docente dell'ora di lezione in cui avviene il fatto, oltre **all'ammonizione annotata sul registro di classe**, comunica il fatto al D.S. che provvederà, a sua volta, nel più breve tempo possibile, a comunicarlo ai genitori, convocandoli assieme all'alunno e alla persona da questi offesa.

Accertata la violazione si applica il provvedimento dell'**allontanamento temporaneo e senza obbligo di frequenza per un periodo la cui durata verrà stabilita dal Consiglio di Classe in considerazione della gravità del comportamento e dell'interesse leso.**

E' offensivo della dignità e della reputazione personale o professionale ogni comportamento che, mediante gesti insultanti, volgari o comunque offensivi o l'uso di espressioni scritte od orali, o divulgando, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo (telefoni cellulari, video telefonini o altra strumentazione elettronica atta a carpire immagini o suoni), notizie o immagini riguardanti la vita privata o l'attività lavorativa della persona, leda i valori sociali e la reputazione della persona stessa, anche in relazione alla funzione svolta da questa all'interno della comunità scolastica.

ART. 3

REITERAZIONE DEI PRECEDENTI COMPORAMENTI

Nel caso in cui i comportamenti previsti dal precedente articolo vengano reiterati dall'alunno, si applica il provvedimento dell'**allontanamento temporaneo senza obbligo di frequenza** articolato secondo la gravità del comportamento e dell'interesse leso.

A tal fine, il docente, oltre all'annotazione del fatto sul Registro di classe, lo comunica al D.S. che, dopo aver informato i genitori dell'alunno, convoca d'ufficio o su richiesta delle componenti scolastiche interessate, nel più breve tempo possibile, il Consiglio di classe¹ competente per l'accertamento del fatto e l'applicazione della sanzione.

ART. 4

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Qualora, senza giustificato motivo, ad opera di uno o più alunni, sia interrotto il regolare svolgimento del servizio scolastico, si applica il provvedimento dell'**allontanamento temporaneo** articolato secondo la gravità e la durata dell'interruzione provocata.

A tal fine, il docente dell'ora di lezione in cui è avvenuto il fatto, procede all'annotazione puntuale e dettagliata sul registro di classe e contatta il D.S. che informa i genitori dell'alunno e convoca d'ufficio o su richiesta delle componenti scolastiche interessate, nel più breve tempo possibile, il Consiglio di classe competente per l'accertamento del fatto e l'applicazione della sanzione.

Per interruzione del servizio scolastico si intende qualsiasi comportamento che, senza giustificato motivo, impedisca l'inizio, la ripresa o la prosecuzione delle attività scolastiche e didattiche.

ART. 5

DANNEGGIAMENTO

Salva la possibilità per l'Istituto di rivolgersi alle competenti Autorità (Magistratura) qualora i comportamenti scorretti violino norme penali, civili ed amministrative, in caso di danneggiamento intenzionale, ad opera di uno o più alunni, degli impianti predisposti per la sicurezza, delle strutture, delle attrezzature, dei macchinari, degli arredi scolastici e dei servizi igienici dell'Istituto, si applica il provvedimento della **riparazione del danno per equivalente e l'allontanamento temporaneo** articolato secondo la gravità del danno medesimo.

A tal fine, il docente dell'ora di lezione in cui è avvenuto il fatto procede, direttamente o su segnalazione del personale ATA, ad annotazione sul Registro di classe ed a comunicare il fatto al D.S. che provvederà ad informare i genitori dell'alunno e a convocare d'ufficio o su richiesta delle componenti scolastiche interessate, nel più breve tempo possibile, il Consiglio di classe, per il provvedimento dell'allontanamento dall'Istituto e la Giunta esecutiva per il provvedimento della riparazione del danno.

Ove non sia possibile individuare la responsabilità di alcuno degli alunni, **il risarcimento dei danni arrecati verrà richiesto, pro quota**, a tutti gli alunni della classe o del piano in cui questa è situata o dell'Istituto, a secondo del luogo o delle circostanze in cui il danno è stato rilevato. Qualora si tratti di minori, tale richiesta sarà inoltrata direttamente alle famiglie.

In ogni caso, in difetto di adempimento, l'Istituto si riserva di adire le vie legali per il recupero di quanto gli spetta.

¹ Art. 4, comma 6 del D.P.R. 21/11/2007 (Regolamento recante disposizioni ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998, n° 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore) specifica, modificando il testo normativo precedente, che la competenza ad irrogare sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica non è più genericamente attribuita ad "un organo collegiale", ma **esclusivamente al Consiglio di classe** per l'allontanamento per un periodo non superiore ai 15 gg.

Inoltre, conformemente al disposto normativo di cui all'art. 5 D.lgs. n° 297/1994, il Consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i rappresentanti di classe, sia alunni che genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo collegiale l'alunno sanzionato od il genitore di questi) e di successiva e conseguente sostituzione.

ART. 6

MINACCE, VIOLENZE ED ATTI DI PERICOLO PER L'ALTRUI INCOLUMITA'

Salva la possibilità per la persona offesa di rivolgersi alle competenti Autorità (Magistratura) qualora il comportamento scorretto violi norme civili, penali o amministrative, nel caso in cui l'alunno faccia ricorso alla minaccia o alla violenza fisica o psicologica (bullismo) sulla persona o compia atti che mettano in concreto pericolo l'incolumità altrui, si applica il provvedimento dell'**allontanamento temporaneo per un periodo variabile** articolato secondo la gravità della violazione.

A tal fine il docente dell'ora di lezione in cui è avvenuto il fatto procede all'annotazione puntuale e dettagliata sul registro di classe e contatta il D.S. che informa i genitori dell'alunno e convoca d'ufficio, o su richiesta delle componenti scolastiche interessate, nel più breve tempo possibile, il Consiglio di classe competente per l'accertamento e l'applicazione della sanzione.

In considerazione della gravità del fatto commesso o della **permanenza della situazione di pericolo si applica il provvedimento dell'allontanamento dall'istituto per un periodo superiore a 15 giorni**, di competenza del Consiglio d'Istituto,¹ previo parere scritto del Consiglio di classe.

In ogni caso la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente, e ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

ART. 7

RISPETTO DEI BENI ALTRUI

Per garantire una regolare e pacifica convivenza all'interno dell'istituto, ciascun alunno è tenuto alla custodia delle proprie cose e al massimo rispetto dei beni di proprietà altrui.

E' compito dei docenti incoraggiare i ragazzi a condividere con senso di responsabilità un atteggiamento consono per raggiungere tale obiettivo.

Qualora l'alunno non osservi tale disposizione e si appropri di oggetti che non gli appartengono, si applica il provvedimento dell'**allontanamento temporaneo**, con o senza obbligo di frequenza scolastica, secondo le circostanze opportunamente valutate.

A tal fine, **salva la possibilità per la persona interessata di rivolgersi alle competenti Autorità (Magistratura) ove il comportamento violi norme penali, civili o amministrative**, il docente dell'ora di lezione in cui è avvenuto il fatto procede all'annotazione puntuale e dettagliata dell'accaduto sul Registro di classe e contatta il D.S. che informa i genitori e convoca d'ufficio, o su richiesta delle componenti scolastiche interessate, nel più breve tempo possibile, il Consiglio di classe competente per l'accertamento del fatto e l'applicazione della sanzione.

ART. 8

UTILIZZO DI CELLULARI E DI ALTRE STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE

E' **vietato tenere accesi i telefoni cellulari** (circ. prot. 30885/bl del 25/08/98 GAB III) ed

¹¹ Art. 4 comma 6 del D.P.R. 21/11/2007 (Regolamento recante disposizioni ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998, n° 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore) specifica, modificando il testo normativo precedente, che la competenza ad irrogare sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica non è più genericamente attribuita ad "un organo collegiale", ma **esclusivamente al Consiglio di Istituto** per l'allontanamento per un periodo superiore ai 15 gg., ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

utilizzare qualsiasi altra strumentazione elettronica (lettori Cd, MP3, Ipod, Ipad, palmari, videogiochi, walkman, etc.) **durante le ore di lezione o di altre attività scolastiche, salvo che ciò non sia richiesto dal docente per lo svolgimento dell'attività didattica.**

Il docente che rilevi l'inosservanza di tale disposizione deve annotare l'accaduto sul Registro di classe e ritirare lo strumento elettronico che potrà essere consegnato alla fine dell'ora o delle lezioni, ovvero far accompagnare l'alunno dal D.S. il quale, previa garanzia delle condizioni di privacy, prende in custodia l'oggetto che restituirà all'alunno al termine delle lezioni o ai genitori dell'alunno minorenni opportunamente convocati.

Gli alunni sono tenuti, previa richiesta del docente, a consegnare i loro cellulari o qualsiasi altra strumentazione elettronica, prima dello svolgimento di prove scritte, grafiche o tecnico-pratiche.

Qualora l'alunno, che non abbia consegnato il cellulare o qualsiasi altro strumento elettronico, sia sorpreso ad utilizzarlo, la sua prova verrà annullata.

QUADRO SINOTTICO DELLE INFRAZIONI, DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ORGANI PREPOSTI

	ADDEBITI	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
	Lievi infrazioni al Regolamento: -Abbigliamento non consono (art. 11); - mancate giustificiche (art.5 co. 10); - Permanenza fuori dall'aula non giustificata (art. 7)	a) Annotazione sul registro elettronico b) Dopo tre annotazioni, un giorno di sospensione con obbligo di frequenza	a) Docente b) Consiglio di Classe
	Moderate infrazioni al Regolamento: -) Ritardi	Vedi art. 4 – Parte Prima a) Dopo tre note disciplinari, un giorno di sospensione con obbligo di frequenza	a) Docente b) Consiglio di classe
	Uscite non consentite al cambio dell'ora, rientro in ritardo dopo l'intervallo	a) Nota disciplinare sul Registro Elettronico b) Dopo tre note disciplinari, un giorno di sospensione	a) Docente b) Consiglio di classe
	Uso non autorizzato di dispositivi elettronici	a) Nota disciplinare sul Registro Elettronico b) Dopo tre note disciplinari, un giorno di sospensione	a) Docente b) Consiglio di classe
	Danni patrimoniali alle strutture, agli strumenti e ai sussidi didattici, dovuti a comportamenti negligenti	Sospensione da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe presieduto dal DS o da un suo delegato
	Intemperanze verbali e fisiche; comportamenti irrispettosi e lesivi della dignità e personalità dei componenti della comu-	Sospensione da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe presieduto dal DS o da un suo delegato

	nità scolastica, atti di bullismo		
	Comportamenti pericolosi per l'incolumità dei componenti della comunità scolastica, danneggiamenti volontari ai beni della scuola	Sospensione da 3 a 5 giorni e risarcimento del danno	a) Consiglio di classe presieduto dal DS o da un suo delegato b) Consiglio d'Istituto
	Allontanamento arbitrario dall'edificio scolastico	Sospensione da 3 a 5 giorni	a) Consiglio di classe presieduto dal DS o da un suo delegato
	Uso del cellulare per effettuare foto o video non autorizzati	Sospensione da 3 a 10 giorni	a) Consiglio di classe presieduto dal DS o da un suo delegato
	Atti di cyberbullismo* (L. 71/2017)	Sospensione da 5 a 10 giorni Interventi educativi e atti riparatori.	a) Il DS ne dà immediata comunicazione alla famiglia e all'autorità giudiziaria (qualora si ravvisi la costituzione di reato) b) Consiglio di classe presieduto dal DS o da un suo delegato
	Divieto di fumo	Nota disciplinare Sanzione amministrativa prevista dalla ATS	Il docente Dirigente Scolastico o suo delegato
	Disturbo continuo e reiterato che non permette il regolare svolgimento delle lezioni	a) Nota disciplinare sul Registro Elettronico b) Dopo 3 note disciplinari: 1 giorno di sospensione c) In caso di ulteriori reiterazioni sospensione da 3 gg. a 10 gg. d) Nei casi più gravi, denuncia all'autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio (art. 340 del C.P.P.)	a) Docente b) Consiglio di classe c) Consiglio di classe presieduto da DS d) Consiglio di classe presieduto da DS

SEZIONE B Norme Procedurali

Art. 1

Procedimento per i provvedimenti disciplinari

1. In obbedienza al principio che vieta di sottoporre a sanzioni chi non è stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, eventuali provvedimenti disciplinari devono essere disposti dopo un procedimento articolato in distinti momenti:

- Fase istruttoria: lo studente è invitato dal D.S. ad esporre le proprie ragioni allo stesso D.S., ovvero, nel caso il provvedimento disciplinare sia di competenza del Consiglio di Classe, allo stesso Consiglio di classe per ricostruire i fatti che hanno determinato la mancanza grave.
- Deliberazione finale: il consiglio di classe valuta gli elementi raccolti e si pronuncia sulla proposta di provvedimento disciplinare, che verrà comunicato alla famiglia.

2. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione ad un Organo di Garanzia.

Art. 2 - Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia dell'Istituto è costituito, a seguito della delibera del Consiglio d'Istituto, dai

seguenti componenti:

- Il Dirigente Scolastico che funge anche da Presidente
 - N. 2 docenti nominati dal Collegio dei Docenti, più un terzo supplente;
 - N. 1 rappresentante dei genitori degli studenti, più un secondo supplente;
 - N. 1 rappresentante degli studenti, più un secondo supplente.
2. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle specificate dall'art. 5 dello Statuto degli Studenti della Scuola Secondaria (art.5 DPR 249/1998 , novellato al DPR n.235/2007).
 3. L'Organo di Garanzia ha durata annuale.

Art. 3– Impugnazioni

1. Il ricorso all'Organo di Garanzia deve sempre essere preposto in forma scritta e depositato nell'ufficio di segreteria dell'Istituto.
2. La riunione dell'Organo di Garanzia deve essere convocata entro sette giorni dalla data di presentazione del ricorso.
3. Il Dirigente Scolastico deve acquisire tutti i documenti necessari per comprendere le ragioni del ricorrente e di chi ha erogato la sanzione.
4. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di convocare altre persone che possano contribuire alla comprensione del comportamento dello studente.
5. La decisione sul ricorso è assunta a maggioranza dei voti espressi e viene comunicata entro tre giorni al ricorrente e all'organo o al docente che ha irrogato la sanzione.

Art. 4 – Consigli di Classe

Nell'ordine del giorno dei Consigli di Classe, ad eccezione di quello degli scrutini di fine anno scolastico, varrà sempre riportato quale ordine del giorno: “giustificazioni dei ragazzi nei confronti dei quali sono in discussione eventuali provvedimenti disciplinari e deliberazioni su provvedimenti disciplinari. I docenti del Consiglio di Classe devono comunicare al Coordinatore, al fine di notiziarne le famiglie, in tempo utile per la data prevista per i relativi Consigli di Classe, i ragazzi nei confronti dei quali si possono ipotizzare provvedimenti disciplinari.